

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

PREMESSO CHE:

- nell'ambito della normativa IPPC, le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata e per i successivi controlli previsti, sono a carico del gestore, e devono essere disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' art. 15 comma 2 del D.lgs. 372/99;
- l'elaborazione dei criteri e modalità per le spese istruttorie va effettuata in relazione al dettato della "legge comunitaria" 39/2002, che all'art. 41 prevede la delega al governo per l'attuazione integrale della 96/61/CE ed all'art. 4 detta criteri per gli oneri relativi a prestazioni e controlli ove riporta "*...gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime (comunitarie) sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio ... e sono predeterminate e pubbliche*", dando continuità alle analoghe previsioni contenute in:
  - **art. 7 della Legge comunitaria 1995-1997** n. 128. del 7 maggio 1998;
  - **art. 5 della Legge comunitaria 1998** n. 25 del 5 febbraio 1999;
  - **art. 2 Comma 2 della Legge comunitaria 1999** n. 526 del 21 dicembre 1999;
  - **art. 2 comma 2 della Legge comunitaria 2000** n. 422 del 29 dicembre 2000.
  - **Art. 77 (Interventi ambientali), comma 5, della Legge finanziaria 2003** n. 289 del 27 dicembre 2002 ("*Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli ... sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate ...*");
- il tariffario delle spese istruttorie e di controllo deve essere applicabile sia agli impianti esistenti soggetti al D.lgs 372/99, sia a nuovi impianti ai sensi dell'art 2 della LR 21/2004;

RILEVATO CHE:

- il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, del D.lgs. 372/99 concernente modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 372/99, non è stato a tutt'oggi ancora emanato;

- l'art. 19 della LR 21/2004 prevede che la Regione, in pendenza del decreto di cui alla alinea precedente, provvede ad emanare uno specifico atto dove sono definite in via provvisoria le spese relative alle attività occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti i sopralluoghi e i controlli relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

#### RITENUTO CHE:

- sia necessario, al fine di consentire un ordinato e giusto procedimento alla Autorizzazione Integrata Ambientale come definito dalle vigenti norme più sopra richiamate, emanare uno specifico atto contenente le modalità per la definizione da parte delle Province, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, degli anticipi delle spese relative alle attività occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti i sopralluoghi e i controlli relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- sia necessario che tali spese provvisorie relative alle attività occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti i sopralluoghi e i controlli relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) siano computate, in tutte le sue voci, come acconto rispetto a quanto verrà definito nel decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.lgs. 372/99, stabilendo, contestualmente, ove necessario, che siano effettuati i conguagli in diminuzione od aumento rispetto a quanto corrisposto dal gestore;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni della autorizzazione integrata ambientale;
- il tariffario delle spese istruttorie e di controllo deve rispondere, ai sensi dell'art. 19 della LR 21/2004 alle voci di costo che il gestore dell'impianto deve affrontare nelle due fasi che caratterizzano il ciclo autorizzativo:
  - il rilascio dell' AIA;
  - l'attuazione del piano dei controlli contenuto nell' AIA;
- per l'elaborazione del tariffario delle spese istruttorie e di controllo appare utile e necessario prendere a riferimento i seguenti atti normativi e documenti tecnici:
  - la **Raccomandazione del Parlamento europeo** e del Consiglio n. 331 del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri;

- il “**Documento sui principi generali del monitoraggio**” (BREF) sviluppato presso il l’Ufficio europeo IPPC di Siviglia ed approvato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
  - il DMA 23 Novembre 2001 per la costituzione **dell’inventario nazionale delle emissioni** (INES);
- sia utile assumere per la definizione della tariffa i seguenti criteri:
- la progressività: vale a dire la proporzionalità del valore economico in relazione alla complessità dell’impianto ed agli aspetti ambientali significativi;
  - la trasparenza e la predeterminazione: deve essere possibile per l’azienda predeterminare i costi che saranno sostenuti;
  - il non aggravio rispetto alla situazione esistente di autorizzazioni con natura settoriale;
- per rispondere ai citati criteri appare utile che il tariffario sia basato su una serie di matrici, configurate come “computi metrici”, che possono essere facilmente integrate nella domanda di AIA; in tal modo il gestore ha immediatamente per il progetto presentato:
- il costo della tariffa per il rilascio dell’AIA;
  - il costo della componente del piano di monitoraggio e controllo dell’impianto che dovrà essere erogato all’autorità di controllo per le eventuali visite e/o campionamenti e/o analisi che essa dovrà effettuare;
- per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del D.lgs 372/99 (“6.6 *Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe*”), appare utile che il tariffario tenga conto in particolare dei costi e benefici;
- per gli impianti che hanno partecipato alla sperimentazione per la definizione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, approvate con delibera della Giunta regionale n. 2411 del 29 novembre 2004, appare necessario che il tariffario tenga conto degli sconti, pari al 50%, definiti negli accordi sottoscritti con le singole aziende;

**RITENUTO INOLTRE CHE:**

- la tariffa per il rilascio della AIA sia strutturata secondo le seguenti due componenti:
- una quota fissa relativa agli oneri amministrativi che l’Autorità Competente deve assolvere;
  - una quota variabile in relazione alla complessità dell’impianto, legata all’impegno necessario per l’analisi e valutazione tecnica del progetto proposto dal gestore nella domanda di AIA;

- per definire la seconda componente della tariffa, relativa all’impegno necessario per l’analisi e valutazione tecnica del progetto, appare utile e necessario utilizzare una matrice che stima il maggiore o minore impegno necessario per la valutazione dell’impatto ambientale dell’impianto richiedente l’AIA, tramite la quantificazione dei seguenti indicatori di complessità dell’impianto:
  - emissioni in atmosfera (convogliate, diffuse e fuggitive);
  - bilancio idrico (consumi e scarichi);
  - produzione e gestione dei rifiuti (quantità e tipologie, in particolare di rifiuti pericolosi);
  - rischio di inquinamento del suolo (sorgenti potenziali e sostanze inquinanti);
  - rumore (sorgenti);
  
- appare necessario non conteggiare gli impegni derivanti:
  - dalla valutazione delle emissioni di radiazioni non ionizzanti, vibrazioni e calore, e dei consumi energetici e di materie prime, poiché la casistica disponibile non è sufficiente a dimensionare in modo preciso l’impegno necessario alla valutazione, che andrà comunque effettuata;
  - dal necessario raccordo con altre normative di interesse cui l’impianto può essere sottoposto: Direttiva “Seveso II” (D.lgs 334/99) e “Siti inquinati” (D.lgs 22/97 e DM 471/99) poiché i nulla osta e le autorizzazioni derivanti da dette normative non vengono sostituite dall’AIA (la prima ai sensi della Direttiva 96/61/CE; la seconda poiché non riguarda l’esercizio dell’impianto) e quindi per il loro rilascio il gestore dell’impianto resta soggetto alle specifiche tariffe;
  
- appare inoltre necessario stabilire, come previsto dall’art. 19, comma 3, della LR 21/2004 le opportune modalità di riduzione nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001;
  
- tale riduzione appare opportuno che venga fissata nella misura del 40% della quota variabile della tariffa calcolata;
  
- appare inoltre necessario stabilire, in relazione ai benefici accordati a tali impianti dal nuovo D. Lgs. di recepimento integrale della Direttiva 96/61/CE approvato il 18 febbraio 2005 ed in corso di promulgazione, le opportune modalità di riduzione nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001;
  
- tale riduzione appare opportuno che venga fissata nella misura del 20% della quota variabile della tariffa calcolata;

- si ritiene quindi che per gli impianti esistenti la tariffa non produca aggravii e non comprometta economicamente il beneficio procedurale dell'unificazione delle singole autorizzazioni settoriali in considerazione dei seguenti elementi:
  - esclusioni effettuate;
  - esclusione dei costi del lavoro aggiuntivo relativo all'analisi integrata da applicare agli impianti IPPC;
  - esclusione dei costi relativi agli eventuali sopralluoghi ritenuti utili dall'autorità competente per il processo istruttorio;
  - vantaggi premianti per le imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale;
  
- appare necessario approvare le modalità di calcolo specificate in Allegato 1, che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, che consente di:
  - determinare la componente della tariffa relativa all'impegno necessario per l'istruttoria e la valutazione tecnica del progetto proposto dal gestore nella domanda di AIA;
  - attribuire all'impianto a una delle tre classi di complessità previste;
  - utilizzare la classificazione nella successiva parte del tariffario relativa ai controlli;
  
- la quota fissa relativa agli oneri amministrativi, da computarsi come acconto rispetto a quanto verrà definito nel Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del d.lgs 372/99, può essere determinata in euro 250 (duecentocinquanta);
  
- appare utile che la quota fissa venga ridotta a euro 200 (duecento) in dipendenza dell'attivazione da parte dell'autorità competente di strumenti informatici per la presentazione della domanda che agevolino l'attività di gestione del procedimento autorizzatorio;
  
- la quota variabile da computarsi come acconto rispetto a quanto verrà definito nel Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del d.lgs 372/99, salvo eventuali conguagli in diminuzione o in aumento rispetto a quanto corrisposto dal gestore, viene determinata in via provvisoria, in base alla complessità dell'impianto in
  - 1200 euro qualora la complessità dell'impianto sia bassa (B);
  - 2400 euro qualora la complessità dell'impianto sia media (M);
  - 3600 euro qualora la complessità dell'impianto sia alta (A);
  
- per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del D.lgs 372/99 (“6.6 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe”) tale quota variabile viene determinata, in relazione alla ridotta complessità degli

impianti e alla elevata tipizzazione delle relative tecnologie, in via provvisoria, in 600 (seicento) euro;

- per determinare la tariffa per il calcolo di costi dei controlli si faccia riferimento alle seguenti definizioni:
  - **Piano dei controlli:** è l'insieme di azioni svolte dal gestore e dall'Autorità di controllo, proposte nella domanda di AIA, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della LR 21/2004, che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nell'AIA;
  - **Autorità di controllo:** l'ARPA ai sensi dell'art. 12 comma 2 della LR 21/2004 incaricata dall'autorità competente di partecipare alla definizione e accertare la corretta esecuzione del piano dei controlli e la conformità dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'AIA;
  
- appare opportuno strutturare la tariffa per i controlli assumendo come presupposto l'esistenza di un piano dei controlli che prenda in considerazione le seguenti due fasi che seguono il rilascio dell'AIA:
  - verifica dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni contenute nell'AIA;
  - controllo dell'impianto a regime con effettuazione degli autocontrolli, delle ispezioni ordinarie programmate e dei campionamenti ed analisi;
  
- in considerazione del fatto che sono in corso le attività di rilevamento dei prezzi medi di mercato relativi ai costi dei campionamenti e delle analisi previste dall'art. 19, comma 2, lettera b), della LR 21/2004, appare utile rinviare ad un successivo atto la definizione dei costi dei controlli programmati nonché degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, con particolare riferimento ai costi relativi a:
  - campionamenti;
  - pretrattamenti dei campioni;
  - analisi dei campioni;
  
- appare utile definire la frequenza del piano di monitoraggio dell'impianto in riferimento agli indicatori definiti nel già citato BREF "**Documento sui principi generali del monitoraggio**";

RITENUTO ALTRESÌ CHE:

- sia necessario definire le modalità di corresponsione delle spese istruttorie da parte del gestore;

- a tal fine sia necessario stabilire che ogni gestore corrisponda, come anticipo, in tutte le sue voci, rispetto a quanto verrà definito nel decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.lgs. 372/99, all'autorità competente all'atto della presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale il corrispettivo calcolato sommando alla quota fissa per oneri amministrativi pari a euro 250 (duecentocinquanta) la quota variabile determinata in via provvisoria, in base alla complessità dell'impianto, in:
  - 1200 euro qualora la complessità dell'impianto sia bassa (B);
  - 2400 euro qualora la complessità dell'impianto sia media (M);
  - 3600 euro qualora la complessità dell'impianto sia alta (A);
  
- sia necessario, inoltre stabilire che per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del D.lgs 372/99 (“6.6 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe”) la quota variabile sia determinata, in relazione alla ridotta complessità degli impianti e alla elevata tipizzazione delle relative tecnologie, in via provvisoria, in 600 (seicento) euro;
  
- sia necessario stabilire, come previsto dall'art. 19, comma 3, della LR 21/2004 nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 una riduzione pari al 40% della quota variabile delle spese istruttorie;
  
- sia necessario stabilire, in relazione ai benefici accordati a tali impianti dal nuovo D. Lgs. di recepimento integrale della Direttiva 96/61/CE approvato il 18 febbraio 2005 ed in corso di promulgazione, nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, la riduzione pari al 20% della quota variabile delle spese istruttorie;
  
- sia necessario, altresì, stabilire che per gli impianti che hanno partecipato alla sperimentazione per la definizione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, approvate con delibera della Giunta regionale n. 2411 del 29 novembre 2004, come definito negli accordi sottoscritti con le singole aziende, che le spese istruttorie relative alla prima domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale siano corrisposte in misura pari al 50% della somma della quota fissa per oneri amministrativi e della quota variabile determinata in via provvisoria;
  
- sia necessario stabilire che ogni Provincia, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Ambientale Integrata, determini in via definitiva l'ammontare delle spese istruttorie, stabilendo, ove necessario, i conguagli in diminuzione od aumento rispetto a quanto corrisposto quale anticipo delle spese istruttorie dal gestore al momento della presentazione della domanda, anche in relazione a quanto definito dal decreto del

Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.lgs. 372/99;

- sia necessario stabilire che ogni autorità competente determini preventivamente le modalità di corresponsione delle spese istruttorie;

RITENUTO INFINE CHE:

- in relazione alla prossima scadenza per la presentazione delle prime domande di Autorizzazione Integrata Ambientale, stabilita al 31 maggio 2005, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 2523 del 6 dicembre 2004, contenente la “Approvazione sesta modifica al calendario delle scadenze per presentazione domande di Autorizzazione Integrata Ambientale” sia necessario approvare con urgenza, al fine di consentire un ordinato e giusto procedimento alla Autorizzazione Integrata Ambientale, il presente atto contenente le modalità per la definizione da parte delle Province, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, degli anticipi delle spese relative alle attività occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti i sopralluoghi e i controlli relativi all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- sussistano quindi le condizioni di urgenza per l’approvazione della presente deliberazione;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/2001 e della deliberazione di Giunta regionale 447/2003;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e dato atto;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura. Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- a) di approvare le modalità per la determinazione da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come specificato nell’Allegato 1 che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;



- b) di stabilire che ogni gestore corrisponda, come anticipo, in tutte le sue voci, rispetto a quanto verrà definito nel decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.lgs. 372/99, all'autorità competente all'atto della presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale il corrispettivo calcolato sommando alla quota fissa per oneri amministrativi pari a euro 250 (duecentocinquanta) la quota variabile determinata in via provvisoria, in base alla complessità dell'impianto, in:
- 1200 euro qualora la complessità dell'impianto sia bassa (B);
  - 2400 euro qualora la complessità dell'impianto sia media (M);
  - 3600 euro qualora la complessità dell'impianto sia alta (A);
- c) di stabilire che per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del D.lgs 372/99 ("6.6 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe") la quota variabile sia determinata, in relazione alla ridotta complessità degli impianti e alla elevata tipizzazione delle relative tecnologie, in via provvisoria, in 600 (seicento) euro;
- d) di stabilire, come previsto dall'art. 19, comma 3, della LR 21/2004 nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 una riduzione pari al 40% della quota variabile delle spese istruttorie;
- e) di stabilire, in relazione ai benefici accordati a tali impianti dal nuovo D. Lgs. di recepimento integrale della Direttiva 96/61/CE approvato il 18 febbraio 2005 ed in corso di promulgazione, nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, la riduzione pari al 20% della quota variabile delle spese istruttorie;
- f) di stabilire che per gli impianti che hanno partecipato alla sperimentazione per la definizione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, approvate con delibera della Giunta regionale n. 2411 del 29 novembre 2004, come definito negli accordi sottoscritti con le singole aziende, che le spese istruttorie relative alla prima domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale siano corrisposte in misura pari al 50% della somma della quota fissa per oneri amministrativi e della quota variabile determinata in via provvisoria;
- g) di stabilire che ogni Provincia, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Ambientale Integrata, determini in via definitiva l'ammontare delle spese istruttorie, stabilendo, ove necessario, i conguagli in diminuzione od aumento rispetto a quanto corrisposto quale anticipo, in tutte le sue voci, delle spese istruttorie dal gestore al momento della presentazione della domanda, anche in

relazione a quanto definito dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.lgs. 372/99;

- h) di stabilire che ogni autorità competente determini preventivamente le modalità di corresponsione delle spese istruttorie;
- i) di rinviare ad un successivo atto la definizione dei costi dei controlli programmati nonché degli autocontrolli eventualmente richiesti ad ARPA, in considerazione del fatto che sono in corso le attività di rilevamento dei prezzi medi di mercato relativi ai costi dei campionamenti e delle analisi previste dall'art. 19, comma 2, lettera b), della LR 21/2004.

- - -

## ALLEGATO 1

### METODO PER IL CALCOLO DELLA “TARIFFA ISTRUTTORIA” DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Il metodo per il calcolo della “tariffa istruttoria”, parte dalla valutazione della complessità dell’impianto attraverso l’analisi dei principali aspetti ambientali a cui vengono associati degli indicatori.

Ogni indicatore individua un valore di qualità (basso/medio/alto); l’insieme dei valori degli indicatori, combinati tra loro determinano il livello di complessità dell’aspetto ambientale.

Attribuendo ad ogni aspetto ambientale e per livello di complessità il numero di ore stimate sulla base dell’esperienza ad oggi maturata nella effettuazione di istruttorie per il rilascio di autorizzazioni settoriali ambientali è possibile determinare, con semplici operazioni, il costo di una istruttoria AIA.

**TABELLA 1 COMPLESSITA’ DELL’IMPIANTO IN RELAZIONE A  
INDICATORI DI IMPATTO**

Aspetto ambientale		Indicatore	Numero	Range			Valore Indicatore (B,M,A)
				B	M	A	
Emissioni in atmosfera	portate convogliate	n° punti sorgente		1 - 3	4 - 7	> 7	
		n° inquinanti		1 - 4	5 - 7	> 7	
		quantità (m <sup>3</sup> /h)		1 - 50.000	50.000 - 100.000	>100.000	
	diffuse			Si/no			
	fuggitive			Si/no			
Bilancio idrico	consumi	quantità prelevata (m <sup>3</sup> /giorno)		1 - 2.000	2.001 - 4000	>4.000	
	scarichi	n° inquinanti		1 - 4	5 - 7	> 7	

		quantità scaricata (m <sup>3</sup> /giorno)	1 - 2.000	2.001 - 4.000	>4.000	
Rifiuti	n° CER rifiuti non pericolosi		1 - 6	7 - 11	> 11	
	n° CER rifiuti pericolosi		1 - 4	5 - 7	> 7	
	quantità annua di rifiuti prodotta (ton)		1 - 2000	2.001 - 5.000	> 5.000	
Fonti di potenziale contaminazione suolo	n° sostanze inquinanti		1 - 11	12 - 21	> 21	
	N° sorgenti di potenziale contaminazione		1 - 6	7 - 11	> 11	
	Area occupata dalle sorgenti di potenziale contaminazione (m <sup>2</sup> )		1 - 100	101 - 1.000	> 1.000	
Rumore	N° sorgenti		1 - 10	11 - 20	> 20	

**Note:**

**Emissioni:** nel n° dei punti di sorgente comprendere i camini che in base alla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico andrebbero autorizzati in via ordinaria. La portata va computata come somma di tutte le portate convogliate. I punti di emissione convogliati diversi da quelli prima richiamati vanno trattati come emissioni diffuse. Per quanto riguarda il n° di inquinanti fare riferimento, di norma, alle sottoliste del DM 23/11/2001 per la categoria dell'impianto considerato;

per gli impianti di cui alla Categoria 5.4 ("Discariche") e di cui alla Categoria 6.6 ("Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini") si applica la sola voce relativa alle emissioni in atmosfera diffuse;

**Scarichi:** il n° di inquinanti fare riferimento, di norma, alle sottoliste del DM 23/11/2001 per la categoria dell'impianto considerato;

per gli impianti che scaricano solo reflui domestici si applica in ogni caso una quantità scaricata pari a zero e non si applica la relativa voce riportata in tabella.

**Rifiuti:** contare il numero delle tipologie di rifiuti prodotti derivabili ad esempio dal MUD, con esclusione dei rifiuti raccolti dal servizio urbano. Tale esclusione vale anche per la valutazione della quantità annua di rifiuti prodotti.

**Contaminazione suolo:** per individuare le sostanze inquinanti fare riferimento, a titolo esemplificativo, alle norme sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Per quanto riguarda il n° di sorgenti di potenziale contaminazione si considerino stoccaggi, serbatoi interrati e fuori terra, condutture, punti di movimentazione e travaso sostanze, etc., qualora sprovviste di adeguati sistemi di contenimento (vasche di contenimento, cisterne a doppia camicia, etc.). L'area occupata dalle sorgenti di potenziale contaminazione è corrispondente alla somma delle superfici delle sorgenti di cui sopra;

per gli impianti di cui alla Categoria 5.4 (“Discariche”) il corpo della discarica è considerato come un'unica sorgente di potenziale contaminazione.

**Rumore:** per individuare il numero di sorgenti bisogna considerare ogni sorgente o gruppo di sorgenti spazialmente connesse ed omogenee, ubicate in spazio aperto. Se più sorgenti sono presenti in un ambiente confinato (es. edificio, capannone,...), si considererà l'edificio come una sola sorgente. Il supero del livello equivalente di 70 db(A) si considera misurando valore di emissione rilevato sul confine del perimetro su cui insiste l'impianto. Il limite dei 70 db (A) può essere sostituito dal limite di zona qualora l'insediamento sia ubicato in zona acustica diversa da quella esclusivamente industriale;

per gli impianti di cui alla Categoria 6.6 (“Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini”) si applica la voce relativa alle emissioni di rumore solo se vi presenza di ricettori nel raggio di 400 metri indicati nell'Allegato 4 alla delibera della Giunta regionale n. 2411 del 29 novembre 2004 (“Approvazione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di Autorizzazione integrata ambientale”)

**Colonna "Numero":** inserire il n° effettivo degli elementi considerati. Nel caso in cui sia assente l'indicatore, segnare zero e non computare il suo contributo all'indice complessivo.

**TABELLA 2 CALCOLO DELL'INDICE DI COMPLESSITÀ**

Indicatore		Contributi corrispondenti ad un livello dell'indicatore (espresso in numero di ore)			Contributo all'indice di complessità (espresso in numero di ore)
		A (alta)	M (media)	B (bassa)	
<b>Emissioni Convogliate</b>	N° sorgenti	7	3,5	1,5	
	N° inquinanti	7	3,5	1,5	
	Quantità	7	3,5	1,5	
<b>Emissioni diffuse</b>	Si	4,5			
<b>Emissioni fuggitive</b>	Si	4,5			
<b>Bilancio Idrico</b>	Quantità prelevata	7	3,5	1,5	
	N° inquinanti	7	3,5	1,5	
	Quantità scaricata	7	3,5	1,5	
<b>Rifiuti</b>	N° CER rifiuti non pericolosi	7	3,5	1,5	
	N° CER rifiuti pericolosi	7	3,5	1,5	
	Quantità rifiuti prodotta	7	3,5	1,5	
<b>Contaminazione suolo</b>	N° inquinanti	5	3	1,5	
	N° sorgenti	5	3	1,5	
	Area occupata	5	3	1,5	
<b>Rumore</b>	n° sorgenti	8	5	4,5	
<b>Somma contributi indicatori .</b>					
Impianto dotato di registrazione EMAS .					x 0,6
Impianto dotato di certificazione ISO 14000					x 0,8
<b>Indice di complessità delle attività istruttorie IC (espresso in numero di ore) .</b>					

**TABELLA 3 GRADO COMPLESSITÀ DELL'IMPIANTO**

INDICE DI COMPLESSITÀ DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE IC (ESPRESSO IN NUMERO DI ORE)	> di 80	da 40 a 80	< di 40
GRADO DI COMPLESSITA' IMPIANTO	A	M	B

## CALCOLO DELL'ANTICIPO DELLE SPESE ISTRUTTORIE

La tariffa relativa all'anticipo delle spese istruttorie, per tutte le voci, risulta determinato tramite la seguente formula:

$$\text{TARIFFA} = qf + qv$$

dove:

$qf$  = quota fissa, relativa agli oneri amministrativi, pari a euro 250 (duecentocinquanta). La quota fissa verrà ridotta a euro 200 (duecento) in dipendenza dell'attivazione da parte dell'autorità competente di strumenti informatici per la presentazione della domanda che agevolino l'attività di gestione del procedimento autorizzatorio;

$qv$  = quota variabile, da computarsi come acconto rispetto a quanto verrà definito nel Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del d.lgs 372/99, salvo eventuali conguagli in diminuzione o in aumento rispetto a quanto corrisposto dal gestore, viene determinata in via provvisoria, in base alla complessità dell'impianto in

- 1200 (milleduecento) euro qualora l'indice di complessità dell'impianto risulti basso (B);
- 2400 (duemilaquattrocento) euro qualora l'indice di complessità dell'impianto risulti medio (M);
- 3600 (tremilaseicento) euro qualora l'indice di complessità dell'impianto risulti alto (A).

Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del D.lgs 372/99 ("6.6 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe) la quota variabile sia determinata, in relazione alla ridotta complessità degli impianti e alla elevata tipizzazione delle relative tecnologie, in via provvisoria, in 600 (seicento) euro.

Per gli impianti che hanno partecipato alla sperimentazione per la definizione delle guide e delle relative modulistiche per la redazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, approvate con delibera della Giunta regionale n. 2411 del 29 novembre 2004, come definito negli accordi sottoscritti con le singole aziende, che le spese istruttorie relative alla prima domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale siano corrisposte in misura pari al 50% della somma della quota fissa per oneri amministrativi e della quota variabile determinata in via provvisoria.

-----